

## Verbale di Accordo

Il giorno 11 giugno 2013, in Roma

tra


la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.

e

le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA DIRCREDITO, FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB e  
UILCA

Premesso che

1. con Accordo del 22 aprile 2011 le Parti hanno definito il nuovo sistema degli inquadramenti;
2. tale Accordo prevede:
  - in tema di percorsi professionali, la creazione di tre raggruppamenti (cluster) - percorsi d'ingresso, qualificati e specialistici - con livelli di progressione differenziati, la durata dei percorsi stessi nonché le regole per la gestione dell'inserimento, della valutazione e dell'eventuale cambiamento o uscita dai percorsi;
  - in tema di ruoli chiave, l'articolazione in due livelli distinti, secondo lo schema e le previsioni definite dalle Parti nel predetto Verbale;
3. le Parti hanno, altresì, previsto che, in caso di ristrutturazioni organizzative con impatti sulle professionalità disciplinate dall'Accordo 22 aprile 2011, si sarebbero incontrate per una valutazione congiunta e che, a tale scopo, sarebbe stata attivata, su richiesta di una delle Parti, una apposita Commissione;
4. con Verbale di accordo del 19 giugno 2012 sono state apportate talune modifiche al predetto Accordo del 22 aprile 2011, al fine di armonizzarne le previsioni con le linee del modello organizzativo della Banca scaturito dalla riorganizzazione attuata con il Verbale di accordo del 12 gennaio 2012;
5. il 6 febbraio 2013 è stato stipulato l'Accordo Quadro con il quale si è definita la procedura sindacale per la "Riorganizzazione della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. e conseguenti tensioni occupazionali – Scenario



2013/2015", al fine di affrontare le conseguenze della particolare e complessa crisi del settore, allo scopo di migliorare l'efficienza, contenere la struttura dei costi e favorire una più efficace gestione del rischio e della relazione con la clientela, in coerenza con lo scenario attuale e, soprattutto, prospettico;

6. in occasione del confronto che ha condotto alla stipulazione del predetto Accordo Quadro, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali firmatarie – in relazione agli impatti della menzionata procedura di riorganizzazione sui ruoli previsti dal "Sistema degli inquadramenti" di cui al citato Accordo del 22 aprile 2011 – hanno convenuto che si sarebbero incontrate per valutare le eventuali ricadute e gli opportuni adeguamenti di tale disciplina;

7. le Parti, in esito a tale impegno, hanno dato luogo ad un ampio e approfondito confronto sulla tematica degli inquadramenti, mirato a realizzare un equilibrato assetto della materia, in armonia con le linee del modello organizzativo della Banca scaturito dalla riorganizzazione di cui al punto 5. che precede;

8. le Parti si danno reciprocamente atto dell'importanza del modello di relazioni industriali BNL, in particolare condividendo:

- che lo sviluppo delle competenze delle persone mira a favorire la crescita, verso ruoli aziendali di maggiore complessità, anche in ottica trasversale;
- la volontà di favorire la copertura dei ruoli con professionalità presenti in azienda.

9. l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali confermano che l'utilizzo del Sistema degli Inquadramenti rappresenta lo strumento di riferimento per le opportunità di acquisizione e sviluppo delle competenze individuali


le Parti convengono che

- il sistema degli inquadramenti e dei "ruoli chiave" definito con il Verbale di accordo 22 aprile 2011 – già oggetto di interventi con il Verbale di accordo 19 giugno 2012 – è ulteriormente modificato e/o integrato, a far tempo dalla data odierna, con quanto convenuto con il presente Verbale di riunione;
- rispetto a quanto convenuto con il Verbale di accordo del 22 aprile 2011, come modificato e/o integrato dal Verbale di accordo del 19 giugno 2012, si è previsto:
  - ✓ la conferma delle previsioni contenute nel citato Verbale di accordo del 19 giugno 2012 volte all'individuazione di specifiche salvaguardie relativamente ai cambi di ruolo organizzativo e/o alle uscite dai percorsi rivenienti dalla riorganizzazione conseguente al menzionato Accordo Quadro del 6 febbraio 2013.

Si tratta, in particolare:

⇒ della non applicazione della norma in tema di "cambio di percorso" (ulteriore permanenza nel nuovo ruolo di 9 mesi) a quelli effettuati entro il 30 giugno 2013;

⇒ della non applicazione della norma in tema di "uscita dal percorso" – per coloro che escono dai percorsi di cui all'allegato a) dell'Accordo aziendale in tema di inquadramento del personale entro il 30 giugno 2013 – per la parte relativa alla necessità di aver maturato il 50% del tempo necessario per l'acquisizione dell'inquadramento superiore in corso di maturazione, fermo



restando che tale inquadramento superiore viene riconosciuto dopo 12 mesi dalla data di maturazione originariamente prevista;

- ✓ in tema di apprendistato professionalizzante, la valorizzazione, a far tempo dalla data di sottoscrizione del presente Verbale di accordo, dell'intero periodo trascorso in apprendistato per quelle risorse che sono – o saranno – inserite in un "percorso di ingresso", ai fini della maturazione dell'inquadramento previsto al termine del primo *step* del predetto "percorso di ingresso";
- ✓ l'eliminazione dello specifico "assessment" previsto per l'accesso al QD1 dei "gestori *small business*" in favore della valutazione già prevista per tutti gli altri ruoli;
- ✓ l'eliminazione, nell'ambito dei "Percorsi qualificati", del ruolo di "addetto monitoraggio rischi" del *corporate* e la modifica della denominazione di "Gestore *business*" in "Gestore *small business*";
- ✓ per quanto concerne i ruoli chiave:
  - ⇒ il diritto al mantenimento della corresponsione dell'indennità di ruolo chiave di 1° o di 2° livello senza soluzione di continuità rispetto alla posizione precedente, con effetti anche ai fini del relativo consolidamento, per coloro che hanno mantenuto il diritto al riconoscimento della stessa anche successivamente alla riorganizzazione, pur in presenza di cambiamenti di ruolo effettuati entro il 30 giugno 2013 a seguito della più volte menzionata Riorganizzazione di cui all'Accordo Quadro del 6 febbraio 2013;
  - ⇒ l'individuazione di nuovi ruoli. Si tratta, in particolare, del "Coordinatore Controlli" tra quelli di 1° livello, e del "Responsabile animazione e sviluppo commerciale" tra quelli di 2° livello;
  - ⇒ l'eliminazione, in quanto non più presenti, del "Responsabile operatività di area" tra i ruoli chiave di 1° livello e, tra quelli di 2° livello, del "Direttore commerciale imprese di area" e del Direttore commerciale *individuals e business* di area";


Nell'ambito dei lavori per la definizione del contratto integrativo aziendale si procederà a modificare in maniera coerente con quanto convenuto nel presente Verbale di accordo la disciplina attualmente contenuta nel citato Accordo sugli inquadramenti del 22 aprile 2014, modificato/integrato dal successivo Accordo del 19 giugno 2012.

Le Parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Verbale di accordo per una valutazione congiunta su eventuali ricadute del "Progetto Polivalenza" sugli addetti APAC.

Fermo quanto sopra, le Parti convengono comunque di incontrarsi entro 12 mesi dalla decorrenza del presente Accordo – e, in ogni caso, a richiesta di una delle Parti – per una valutazione congiunta degli effetti della sua applicazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.



Le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle RSA

DIRCREDITO      FABI      FIBA/CISA      FISAC/EGIL      SINFUB      UPECAL

